CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: adozione del metodo di calcolo dei \”premi esenti\”

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

Informiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 3/2024, che prevede **l\’adozione, entro il prossimo 29 febbraio, del metodo dei cosiddetti \”premi esenti\” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato,** relativo alle garanzie concesse dallo stesso Fondo alle PMI, ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, per importi garantiti tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Ricordiamo che tale possibilità è prevista ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull\’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Seguiranno, appena disponibili, aggiornamenti sulle modalità operative relative a tali tipologie di operazioni.

Circolare-N.3-2024_adozione_metodo-premi-esenti

CREDITO | Fondo di Garanzia

per le PMI: adozione del metodo di calcolo dei \”premi esenti\”

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024
Informiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 3/2024, che prevede **l\’adozione, entro il prossimo 29 febbraio, del metodo dei cosiddetti \”premi esenti\” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato,** relativo alle garanzie concesse dallo stesso Fondo alle PMI, ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, per importi garantiti tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Ricordiamo che tale possibilità è prevista ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull\’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Seguiranno, appena disponibili, aggiornamenti sulle modalità operative relative a tali tipologie di operazioni.

Circolare-N.3-2024_adozione_metodo-premi-esenti

CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: adozione del

metodo di calcolo dei \”premi esenti\”

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

Informiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 3/2024, che prevede **l\’adozione, entro il prossimo 29 febbraio, del metodo dei cosiddetti \”premi esenti\” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato,** relativo alle garanzie concesse dallo stesso Fondo alle PMI, ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, per importi garantiti tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Ricordiamo che tale possibilità è prevista ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull\’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Seguiranno, appena disponibili, aggiornamenti sulle modalità operative relative a tali tipologie di operazioni.

Circolare-N.3-2024_adozione_metodo-premi-esenti

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

LAVORO | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri – istruzioni operative: circolare INPS n.27/2024

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), ha introdotto, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, un esonero del **100%** della quota dei contributi previdenziali per l\’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Con la circolare n. 27/2024, in allegato, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Lavoratrici che possono accedere all’esonero

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

L’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al

momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l'esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.

Il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell'essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o il requisito dell'essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

L'Istituto esemplifica alcune casistiche applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:

– la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero

contributivo termina nel mese di ottobre 2025;

– la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;

– la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;

– la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;

– la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. L’INPS chiarisce che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Ai fini dell’applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di **apprendistato**.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **250 euro** (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **8,06 euro** (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell'esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del

figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;

- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta **strutturalmente alternativo** all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l\’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.

La riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181,

della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Ne consegue, quindi, che l'applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Resta fermo che dal **mese successivo** rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Ad esempio – riporta la circolare n.27/2024 – le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all'esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l'accesso all'esonero di cui al citato comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all'esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all'esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024 fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).

Istruzioni operative

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare allegata (cfr. allegato).

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

L’Istituto darà dato atto della disponibilità di tale applicativo tramite il proprio portale, con pubblicazione di apposito messaggio.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da **gennaio 2024**, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Si rimanda alla lettura della circolare per le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

All.to

Circolare-numero-27-del-31-01-2024

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Missione imprenditoriale con incontri b2b (costi spesati dall\’organizzazione) / Montevideo (Uruguay) 15/17 aprile 2024. Adesioni

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

La *Cámara Mercantil Uruguay-Italia* ci invita a segnalare alle aziende associate la possibilità di partecipare **all’VIII Foro PYMES ITALIA-AMÉRICA LATINA**, evento internazionale che si svolgerà dal **15 al 17 aprile 2024, a Montevideo (Uruguay).**

L’iniziativa, organizzata dall’ ILLA (*Organizzazione Internazionale Italo-latino Americana*) e dal MIEM (*Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay*) prevede workshop

e **incontri B2B**.

I **settori produttivi target** di questa edizione del Foro PYMES sono:

- **Turismo sostenibile**
- **Sistema Moda**
- **Filiera del legno**
- **Produzione lattiero- casearia**
- **Processi d'innovazione nelle PMI**

I **posti saranno 120 per i delegati stranieri**, che avranno le seguenti ***spese coperte dall'organizzazione***: sistemazione presso l'Hotel Radisson per 4 notti, cene e pranzi, servizio di trasporto per le visite.

In allegato il programma di attività con maggiori dettagli.

Le aziende interessate possono compilare il modulo di pre-iscrizione al seguente link: **https://forms.gle/wH5z6bNNoDV9FtBSA**

Invitiamo quanti si registreranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio m.decarluccio@confindustria.sa.it) al fine di monitorare la partecipazione di aziende associate a Confindustria Salerno.

BOZZA-DI-PROGRAMMA-VIII-FORO-PYMES

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Missione imprenditoriale con

incontri b2b (costi spesati dall\’organizzazione) / Montevideo (Uruguay) 15/17 aprile 2024. Adesioni

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

La *Cámara Mercantil Uruguay-Italia* ci invita a segnalare alle aziende associate la possibilità di partecipare **all’VIII Foro PYMES ITALIA-AMÉRICA LATINA**, evento internazionale che si svolgerà dal **15 al 17 aprile 2024, a Montevideo (Uruguay).**

L’iniziativa, organizzata dall’ ILLA (*Organizzazione Internazionale Italo-latino Americana*) e dal MIEM (*Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay*) prevede workshop e **incontri B2B**.

I **settori produttivi target** di questa edizione del Foro PYMES sono:

- **Turismo sostenibile**
- **Sistema Moda**
- **Filiera del legno**
- **Produzione lattiero- casearia**
- **Processi d’innovazione nelle PMI**

I **posti saranno 120 per i delegati stranieri**, che avranno le seguenti ***spese coperte dall’organizzazione***: sistemazione presso l’Hotel Radisson per 4 notti, cene e pranzi, servizio di trasporto per le visite.

In allegato il programma di attività con maggiori dettagli.

Le aziende interessate possono compilare il modulo di pre-iscrizione al seguente link: **https://forms.gle/wH5z6bNNoDV9FtBSA**

Invitiamo quanti si registreranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio m.decarluccio@confindustria.sa.it) al fine di monitorare la partecipazione di aziende associate a Confindustria Salerno.

BOZZA-DI-PROGRAMMA-VIII-FORO-PYMES

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Missione imprenditoriale con incontri b2b (costi spesati dall\'organizzazione) / Montevideo (Uruguay) 15/17 aprile 2024. Adesioni

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

La *Cámara Mercantil Uruguay-Italia* ci invita a segnalare alle aziende associate la possibilità di partecipare **all'VIII Foro PYMES ITALIA-AMÉRICA LATINA**, evento internazionale che si svolgerà dal **15 al 17 aprile 2024, a Montevideo (Uruguay).**

L'iniziativa, organizzata dall' ILLA (*Organizzazione Internazionale Italo-latino Americana*) e dal MIEM (*Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay*) prevede workshop e **incontri B2B**.

I **settori produttivi target** di questa edizione del Foro PYMES sono:

- **Turismo sostenibile**
- **Sistema Moda**

- **Filiera del legno**
- **Produzione lattiero- casearia**
- **Processi d’innovazione nelle PMI**

I **posti saranno 120 per i delegati stranieri**, che avranno le seguenti ***spese coperte dall’organizzazione***: sistemazione presso l’Hotel Radisson per 4 notti, cene e pranzi, servizio di trasporto per le visite.

In allegato il programma di attività con maggiori dettagli.

Le aziende interessate possono compilare il modulo di pre-iscrizione al seguente link: **https://forms.gle/wH5z6bNNoDV9FtBSA**

Invitiamo quanti si registreranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio m.decarluccio@confindustria.sa.it) al fine di monitorare la partecipazione di aziende associate a Confindustria Salerno.

BOZZA-DI-PROGRAMMA-VIII-FORO-PYMES

Bit di Milano, la Campania ha presentato le tante eccellenze con Unioncamere

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024
Pagine da selezione articoli 5 feb 2024 1

Unioncamere, giovani e donne spingono la crescita dei B&B

scritto da confindustria salerno | Febbraio 5, 2024

Pagine da selezione articoli 5 feb 2024 2